

*San Felice Circeo*

Il principio secondo il quale nei giudizi relativi all'accertamento dell'esistenza degli usi civici e dei demani comunali, il comune è l'ente che rappresenta normalmente la collettività dei cives per la tutela dei diritti che a costoro spettano come cittadini non è applicabile al caso in cui i singoli soggetti che non hanno partecipato al giudizio si presentino come titolari di diritti che si contrappongono a quello fatto valere dal comune. La concessione enfiteutica del 1841 di un determinato comprensorio allo scopo di sopperire alle necessità degli abitanti con richiamo di analoga concessione risalente al '400 relativa ad uso civico collettivo di semina non comporta l'estinzione del demanio comunale esistente sul fondo. È irrilevante, al fine dell'estinzione della demanialità di un fondo, la ripartizione del terreno tra i cives con specifica individuazione della parte che ognuno di essi poteva coltivare, non risultando che si siano verificati i presupposti indispensabili per la deliberazione unanime della pubblica assemblea di tutti i cittadini con l'approvazione dell'autorità tutoria centrale. A. Roma, 13-04-1993, in Rep. Fo. It., 1994, "usi civici" n. 52, 53, 54, pubbl. in Giur. merito, 1993, 1173